



**Comune di Palma di Montechiaro**  
**(Prov. di Agrigento)**

1.E.

**Originale di Deliberazione della Giunta Municipale**

n. 156 del Registro  
del 21.12.2016

**Oggetto:** Ricorso al TAR Palermo promosso da Cirino Angelo –  
**Nomina legale.**

**ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 19,30, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
- <b>AMATO PASQUALE</b>	<b>Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>MOGAVERO PROVVIDENZA M.</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- <b>SFERLAZZA ERNESTO</b>	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- <b>BELLANTI CLAUDIA</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>LUMIA GIUSY</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa **CONCETTA GIGLIA**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso che:

Che con atto notificato a questa amministrazione tramite plico raccomandato pervenuto al protocollo generale dell'ente in data 06/12/2016 al n.42221, il sig. Cirino Angelo ha proposto ricorso davanti al TAR Palermo contro il Comune di Palma di Montechiaro per l'annullamento dell'ordinanza n.137 del 5/10/2016 emessa dal Comune – UTC, con la quale veniva ingiunto il pagamento della misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.31 comma 4 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, per l'importo di € 20.000,00 (ventimila) per la mancata demolizione di manufatti abusivi siti in Palma di Montechiaro in via Carlo Levi n.29;

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi della Pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

#### Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dal sig. Cirino Angelo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Proponente  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;


Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze



Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

**La Giunta**

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

***Delibera***

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dal sig. Cirino Angelo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



Avv. GIOVANNI PUNTARELLO  
VIA DELLA LIBERTÀ, 39 - 90139 PALERMO  
Tel 0917781494 - Fax 0917781493  
pec. giovannipuntarello@pec.it  
email: g.puntarello@legait.it  
C. F. : PNT GNN 82A28 F899K  
Part. IVA 02676580844

COPIA

URGENTE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA - PALERMO**

**RICORSO**

Del Sig. **Angelo Cirino**, nato a Palma di Montechiaro il 20.08.1959 C.F., CRNNGI59M20G282S, rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto, dall' Avv. Giovanni Puntarello (C.f. PNT GNN 82A28 F899K - PEC: giovannipuntarello@pec.it - fax 0917781493), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Palermo alla via Libertà n. 39

**CONTRO**

Il **Comune di Palma di Montechiaro** in persona del Sindaco *pro-tempore*

**PER L'ANNULLAMENTO**

- Dell'Ordinanza "di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 comma 4 bis del d.p.r. 06.06.2001 n.380", n. 137 del 05.10.2016, resa dal Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tecnico Comunale - Gestione del territorio, nella parte in cui ha disposto la comminazione nei confronti del sig. Angelo Cirino della sanzione stessa nel suo massimo edittale di euro 20.000,00;
- per quanto possa occorrere, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 01.08.2016 del Comune di Palma di Montechiaro;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale

**FATTO**

- 1) In data 28.05.2015, veniva notificato al Sig. Angelo Cirino, odierno ricorrente l'ordinanza di demolizione n. 71 del 25.05.2015 relativa a manufatti asseritamente abusivi di proprietà dello stesso e siti in Palma di Montechiaro alla via Carlo Levi n. 29.
- 2) Tale edificio, individuato al N. C. E. U. al foglio di mappa n. 28 part. 3030 sub 4, 6 e 7, è ricadente in zona definita "Br" secondo il vigente P.R.G.
- 3) Il provvedimento n. 71 del 25.05.2015 veniva emesso dal Comune di Palma di Montechiaro a causa dell'assenza del permesso di costruire relativamente ad alcune opere edilizie compiute successivamente al preesistente fabbricato "composto da tre elevazioni fuori terra avente una superficie di mq. 153,00

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo  
Data: 02/12/16  
Cognome: OGGI  
Part. IVA: 012069/A04  
Posta: 770  
Prest. 0,00  
CIRINO ANG  
AVV. PUNTARE  
COMUNE PALMA  
75,11

Comune di Palma di Montechiaro  
Protocollo Generale

TIPO - E  
PROT. N. 0042221  
del 06/12/2016



*ed un volume di mc. 1377, per il quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 2019 del 16/12/2010”.*

- 4) Secondo quanto assunto dalla detta ordinanza, i manufatti asseritamente costruiti senza il rilascio della concessione edilizia ed oggetto dell'ingiunzione di demolizione *de quo* consistono nella “*demolizione del tetto di copertura della terza elevazione fuori terra; ampliamento della terza elevazione fuori terra, così realizzata: sopraelevazione dei muri perimetrali in conci di tufo arenareo, nel lato ovest di ml 1,00 circa e nel lato est di ml. 1,70 circa, realizzando un volume di mc. 206,55; il tetto di copertura è stato realizzato con travi in legno e sovrastanti pannelli coibentati, a falda con relativa grondaia*”.
- 5) In data 07.10.2015, il Comune di Palma di Montechiaro emetteva un verbale di inottemperanza dell'ordinanza dirigenziale n. 71 del 25.05.2015 con la quale si ingiungeva all'odierno ricorrente la demolizione delle opere asseritamente abusive di sua proprietà.
- 6) Successivamente, in data 06.10.2016, veniva notificata al sig. Angelo Cirino, l'ordinanza n. 137 del 05.10.2016 di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 comma 4 *bis* del d.p.r. 06.06.2001 n.380, relativa ai manufatti siti in Palma di Montechiaro, alla via Carlo Levi n. 29.
- 7) Secondo quanto assunto dal detto provvedimento, ai sensi della “*deliberazione del C.C. n.51 del 01/08/2016, avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art.31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. per inottemperanza all'ordine di demolizione”, per “gli abusi che sono stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità della previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo € 20.000,00*”.
- 8) Giova fin d'ora precisare come ai sensi del summenzionato art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380 del 2001, la sanzione massima è prevista esclusivamente per le ipotesi in cui l'abuso ricada nelle aree di cui all'art. 27 comma 2 dello stesso D.P.R. 380/01, compresa l'ipotesi in cui il bene ricada in area soggetta a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

- 9) D'altra parte la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/01, prevede l'applicazione di una simile sanzione, nel suo massimo edittale, esclusivamente a fronte di ipotesi tassative:
- i. Per l'ipotesi in cui l'immobile ricada in area soggetta a vincolo di inedificabilità o sia destinata ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ex L. 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii.;
  - ii. Qualora si tratti di aree assoggettate ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, o appartenenti ai beni assoggettati ai vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.gls. 42/2004.
- 10) Ebbene, nel caso di specie, l'immobile in questione non ricade né in area soggetta a Rischio Idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4), né in area soggetta ai vincoli previsti dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, circostanza che non sussiste nel caso di specie, né in area assoggettata ai vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.gls. 42/2004, né tantomeno in area avente le caratteristiche sopra indicate sub i.
- 11) Fatta una simile doverosa precisazione, occorre evidenziare come ricevuta una simile ordinanza, il sig. Angelo Cirino, che a seguito della notifica dell'ordinanza di demolizione, aveva già predisposto il progetto volto ad ottenere la sanatoria dell'abuso compiuto, depositava presso il Comune di Palma di Montechiaro, l'istanza di Accertamento di Conformità, prot. n. 36208 del 20.10.2016, e ciò appunto al fine di sanare gli eventuali abusi edilizi realizzati con le opere e i lavori di ampliamento e sopraelevazione nel fabbricato di sua proprietà sito in Palma di Montechiaro, alla via Carlo Levi n. 29.
- 12) Come sopra osservato e come sarà appresso meglio precisato, il fabbricato in questione non insiste in un'area soggetta a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, né in una delle aree sopra meglio specificate che legittimerebbero l'adozione di una sanzione nel massimo edittale ex art. 31 D.P.R. 380/01, ma viepiù l'immobile in questione presenta tutte le caratteristiche edilizie per poter essere regolarizzato.
- E' evidente allora l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha preteso applicare il massimo della sanzione edittale nei confronti del sig. Angelo Cirino.

## DIRITTO

### I

#### VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 31, COMMA 4 BIS DEL D.P.R. N.380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 01.08.2016 CON CUI E' STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 4 BIS DPR 380/01 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE PREVISIONI SANZIONATORIE

In via preliminare, va evidenziato come del tutto illegittimi risultino i provvedimenti impugnati per violazione del comma 4 *bis* dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01.

Ed invero, come già evidenziato in punto di fatto, il detto comma 4 *bis* dispone che *“L' autorità competente, constatata l' inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, salva l' applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell' art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”*.

Ed allora, ben vero incomprensibilmente, il Comune di Palma di Montechiaro ha inteso ingiungere al Sig. Angelo Cirino, mediante l'ordinanza n. 137 del 05.10.2016, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima pari a € 20.000,00, posto che, come sopra illustrato, nel caso di specie, l'area in cui insiste l'immobile in questione non ricade in nessuna delle fattispecie previste dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/01.

Ed infatti, occorre precisare come l'area in cui insiste l'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, individuata al N. C. E. U. al foglio di mappa n. 28 part. 3030 sub 4, 6 e 7 e ricadente in zona definita “Br” (aree urbane da riqualificare) secondo il vigente P.R.G., non è gravata da nessuno dei vincoli sopra analiticamente indicati, compresi i vincoli previsti per le aree soggette a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4).

Invero, con l'ordinanza n.137 del 05.10.2016 oggi impugnata, l'amministrazione odierna resistente non fa nessun riferimento né alla sussistenza di un rischio idrogeologico nell'area in questione (né mai avrebbe potuto farlo attesa l'inesistenza di un simile vincolo nel caso di specie); né pone alcun riferimento alle ulteriori fattispecie che ai sensi degli artt. 27 e 31 D.P.R. 380/01, legittimerebbero l'applicazione della sanzione ivi prevista nel suo massimo edittale.

Ed infatti, il provvedimento succitato, nell'indicare i presupposti che legittimerebbero la sanzione ivi prevista, si limita a richiamare la previsione di cui all'art. 31 comma 4 *bis* del D.P.R. n. 380/01 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 01.08.2016, senza nulla specificare in ordine alla sussistenza delle singole fattispecie previste dallo stesso art. 31 comma 4 *bis* né tantomeno dall'art. 27 D.P.R. 380/01.

Allo stesso modo, il provvedimento in questione non specifica in nessun modo se la l'amministrazione odierna resistente abbia ritenuto di applicare la sanzione *de qua* in forza di una ipotetica sussistenza di un rischio idrogeologico R3 o R4.

E' evidente allora come i provvedimenti impugnati si pongano in manifesto contrasto la disciplina sopra richiamata, posto che il Comune di Palma di Montechiaro ha preteso applicare una sanzione al di fuori delle ipotesi tassativamente prevista dalla normativa di rango primario.

Ciò detto, occorre evidenziare come il provvedimento sanzionatorio di cui all'ordinanza n. 137 del 05.10.2016, risulti altresì in contrasto con la stessa deliberazione del consiglio comunale n. 51/2016, posto che il regolamento adottato dal Consiglio Comunale mercé la deliberazione predetta, nulla innova rispetto alla normativa di rango primario, cui si limita a rinviare per le ipotesi di applicazione della sanzione nel massimo edittale.

Ove tuttavia, il detto regolamento fosse interpretabile nel senso di consentire un applicazione della sanzione nel massimo edittale anche al di fuori delle ipotesi tassativamente tipizzate nella normativa di rango primario, non v'è dubbio che anche quest'ultimo risulterebbe illegittimo per violazione di legge e per violazione del principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie.

Di conseguenza non residuano dubbi sulla circostanza che i provvedimenti impugnati risultino illegittimi, nella parte in cui hanno preteso disporre una

sanzione nel massimo edittale di euro 20.000,00 nei confronti del sig. Angelo Cirino.

Ed infatti, come meglio si vedrà con i successivi motivi di gravame il Comune di Palma di Montechiaro, tenuto conto della misura irrisoria dell'abuso edilizio posto in essere, avrebbe, tutt'al più potuto irrogare una sanzione non superiore al minimo edittale ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01, e pertanto non superiore ad euro 2.000,00.

Tuttavia, ben vero incomprensibilmente e in totale spregio alla predetta disposizione normativa, l'amministrazione odierna resistente ha provveduto ad irrogare la sanzione pecuniaria in questione.

Non residuano dubbi, dunque, come i provvedimenti qui impugnati violino palesemente la predetta normativa.

Donde un primo, e già risolutivo, motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

## II

### VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90

Atteso il primo, e già dirimente, profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati occorre altresì evidenziare quanto segue.

Si comprende, infatti, dalle doglianze già sopra evidenziate come il provvedimento dirigenziale n. 137 del 5 ottobre 2016, risulti altresì illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Segnatamente, non v'è dubbio che la mancata indicazione della ricorrenza di una delle fattispecie previste dagli artt. 31 comma 4 *bis* e 27 D.P.R. 380/01 e del rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) - e pertanto la mancata indicazione del presupposto da cui potrebbe scaturire l'applicazione della sanzione ivi prevista nel massimo edittale – rende il provvedimento in questione manifestamente affetto da difetto di motivazione ed illegittimo per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria.

In particolare, come si è già avuto modo di evidenziare, l'amministrazione odierna resistente, con l'ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria n. 137 del 05.10.2016, nulla specificava

in ordine all'ipotetica sussistenza dei vincoli previsti dalle disposizioni sopra caldate, né tantomeno in ordine all'ipotetica sussistenza di un rischio idrogeologico elevato o molto elevato (che nel caso di specie non ricorrono), tali da legittimare la misura della sanzione irrogata.

E così, il Comune di Palma di Montechiaro ha inteso irrogare la sanzione pecuniaria in questione, senza fornire alcuna indicazione sulla sussistenza dei presupposti di fatto che potrebbero legittimare, e pertanto senza fornire alcuna congrua ed adeguata motivazione, in ordine all'adozione di una simile sanzione.

Né tantomeno, dalla lettura del provvedimento impugnato, è dato scorgere in alcun modo, una sia pur minima attività istruttoria da cui possa emergere che l'amministrazione odierna resistente, prima di irrogare la sanzione in una simile misura, abbia proceduto a verificare la sussistenza di uno dei presupposti sopra richiamati, sussistenza necessaria al fine di non rendere l'atto illegittimo.

E' evidente che una simile circostanza renda manifestamente illegittimi gli atti impugnati, tanto più che, come insegnato dalla giurisprudenza amministrativa **“la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione”** (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 03.11.2016 n. 4600).

Atteso quanto sopra, è evidente che l'apporto motivazionale del provvedimento sanzionatorio oggi impugnato, avrebbe dovuto sorreggersi su argomenti certi e rigorosi, non potendosi affatto ritenere legittimo un provvedimento sanzionatorio non esaustivamente e congruamente motivato. Sotto questo profilo va peraltro denunciata l'assoluta genericità, nell'ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria n. 137/3016, delle deduzioni svolte dall'amministrazione resistente, in ordine alla presenza di asseriti vincoli nell'area oggetto dell'intervento edilizio *de quo*.

Si ribadisce, infatti, come, il Comune di Palma di Montechiaro non ha specificato in nessun modo l'entità e la natura del vincolo, limitandosi esclusivamente ad irrogare la sanzione nel suo massimo edittale pari a euro 20.000,00.

Ed allora è evidente come i provvedimenti impugnati risultino illegittimi anche per difetto di motivazione.

Ed infatti, secondo giurisprudenza prevalente **“il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l'iter logico – giuridico seguito dall'autorità per giungere alla decisione contestata”** (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 3402 del 21 giugno 2013).

Nel caso di specie, non potendosi rinvenire nel provvedimento impugnato, il presupposto che renderebbe legittima l'adozione della sanzione *de qua* nella sua misura massima edittale, è evidente come lo stesso risulti altresì illegittimo per difetto di motivazione.

### **III**

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA**

La violazione dei principi sopra richiamati, tuttavia, si lascia apprezzare anche in ordine alla violazione del principio di ragionevolezza e alla sussistenza di contraddittorietà manifesta di cui è affetta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria n.137/2016.

Ed infatti, occorre evidenziare come il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato, scaturisce da un lieve abuso edilizio, che si è sostanziato nella realizzazione, da parte dell'odierno ricorrente, di un ampliamento in altezza del secondo piano, conseguito mediante demolizione della precedente copertura e sovraelevazione dei muri perimetrali, come si evince nella relazione allegata all'istanza per accertamento di conformità presentata al Comune di Palma di Montechiaro in data 20.10.2016 ed assunta al protocollo con n. 36208.

Ebbene, il detto abuso edilizio è intervenuto su un immobile, per il quale l'odierno ricorrente aveva già chiesto ed ottenuto un provvedimento di

concessione in sanatoria, all'esito del quale il Comune di Palma di Montechiaro non aveva ritenuto in nessun modo che lo stesso insistesse in un'area soggetta ad uno dei vincoli richiamati dagli artt. 27 e 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01.

Ed infatti, ove il Comune di Palma di Montechiaro avesse ritenuto, per esempio, che l'area in questione fosse soggetta a rischio elevato o molto elevato, l'amministrazione odierna resistente non avrebbe mai potuto concedere una concessione edilizia in sanatoria, stante il vincolo di inedificabilità assoluta che ricorre su simili aree.

Al contrario, come detto, nel 2010, con provvedimento n. 2019/2010, veniva rilasciata al Sig. Angelo Cirino concessione edilizia in sanatoria per il fabbricato sito in Palma di Montechiaro, alla via Carlo Levi n. 29, che altro non è se non il fabbricato in relazione al quale è stato emesso il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato (contraddistinto al N. C. E. U. al foglio di mappa n. 28 part. 3030 sub 4, 6 e 7 e ricadente in zona definita "Br" secondo il vigente P.R.G).

E' evidente allora come l'ordinanza Dirigenziale n. 137 del 5 ottobre 2016 risulti manifestamente affetta da irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, poiché suo tramite l'amministrazione comunale odierna resistente ha ritenuto sussistenti delle circostanze (quelle di cui agli artt. 27 e 31 D.P.R. 380/01) prima recisamente escluse.

Ed il discorso deve ritenersi chiuso

Tutto ciò premesso

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE PER LA SICILIA**

- Annullare con ogni motivazione i provvedimenti in epigrafe impugnati;
- Con vittoria di spese e salvezza di ogni diritto ;

Palermo li 02.11.2016

Avv. Giovanni Puntarello  


### PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto Angelo Cirino, nato a Palma di Montechiaro il 20/08/1959, C.F. CRNNGGL59M20G282S, delega a rappresentarlo e difenderlo, nell'istaurando giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Palermo contro il Comune di Palma di Montechiaro, l'Avv. Giovanni Puntarello, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Palermo alla via della Libertà n. 39.

A tal fine la sottoscritta conferisce ai predetti legali, ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di effettuare transazioni, esigere, riscuotere, incassare somme, rilasciare quietanza in mia vece, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti d'udienza ed indicare domiciliatari.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03

Cirino  
E' VOR A  
Avv. Giovanni P.

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 2016 il giorno        del mese di        , io sottoscritto ufficiale giudiziario, richiesto come in atti ho notificato il superiore ricorso:

**Al Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco pro-tempore, presso la casa comunale sita in Via Fiorentino n. 89 – 92020 – Palma di Montechiaro (AG)

MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDA A.R. NEL MODO PORTATA DALLA RICEVUTA ALLEGATA ALL'ATTO	
PALERMO	- 2 - 10. 2016
UFFICIALE GIUDIZIARIO F4 CORTE DI APPELLO PALERMO <i>Maria Galvuso</i>	





Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'ASSESSORE ANZIANO

  
IL SINDACO

  
IL SEGRETARIO GENERALE

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il Segretario Generale del Comune,

*CERTIFICA*

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *21.12.2016*, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li *21.12.2016*

  
IL SEGRETARIO GENERALE

